



**LEGGE BILANCIO PER L'ANNO 2024**  
*30 DICEMBRE 2023, N. 213*  
*Area Assistenza e Tutela*

**Roma, Gennaio 2024**

## Legge Bilancio – Differenze nel biennio 2023 - 2024

Misura	Requisito 2023	Requisito 2024	Calcolo 2023	Calcolo 2024	Altre differenze 2023/2024
<b>Pensione Vecchiaia</b>	67 anni e 20 anni contributi	Invariato	P.I. per la quota retributiva si applicano gli indici di rivalutazione dell'allegato A della legge 965/1965	Per chi ha fino a 15 anni di quota retributiva si applicano gli indici nuovi più penalizzanti contenuti nell'allegato II della legge di bilancio2024.	
<b>Pensione Anticipata</b>	42a e 10m (uomini) 41a e 10m (donne)	Invariato			
<b>Pensione Vecchiaia contr.</b>	67 anni e 20 anni contributi 1.5 Assegno sociale	67 anni e 20 anni contributi 1 Assegno sociale			
<b>Pensione Anticipata Contributiva</b>	64 anni di età, 20 anni contributi Importo soglia 2.8 Assegno sociale	64 anni di età, 20 anni contributi Importo soglia 3 Assegno sociale ( scende a 2.8 per le donne con 1 figlio2.6 donne con più figli)			3 mesi finestra Importo massimo non superiore a 5 T.M.
<b>Quota 103</b>	62 anni di età, 41 anni contributi	Invariato	Sistema misto. Assegno massimo fino alla vecchiaia pari a 5 T.M.	Sistema contributivo. Assegno massimo fino alla vecchiaia pari a 4 T.M.	Finestra da 3 a 7 mesi privato, 9 pubblico
<b>Opzione Donna</b>	60 anni di età e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2022, appartenenza a una delle tre categoria.	61 anni di età e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2023, appartenenza a una delle tre categoria.			
<b>APE SOCIALE</b>	63 anni di età, 30 o 36 anni di contributi a seconda della categoria di appartenenza (32 edili e ceramisti).	63 anni e 5 mesi di età, 30 o 36 anni di contributi a seconda della categoria di appartenenza.			Nel 2024 cumulabilità solo con redditi da lavoro occasionale fino a 5000 euro.

# Pensioni contributive

2023	2024
Vecchiaia	Vecchiaia
67 anni di età e 20 anni di contributi	67 anni di età e 20 anni di contributi
Importo soglia 1,5 x assegno sociale	Importo soglia assegno sociale
Anticipata	Anticipata
64 anni di età e 20 anni di contributi effettivi	64 anni di età e 20 anni di contributi effettivi
Importo soglia 2,8 x assegno sociale	Importo soglia aumentato a 3 x assegno sociale ( scende a 2.8 per le donne con 1 figlio 2.6 donne con più figli)
	Finestra 3 mesi
	Importo massimo assegno: 5 volte il T.M. (€ 598,61) ossia 2.993,05

# QUOTA 103

## LEGGE BILANCIO 2023

### REQUISITI ENTRO IL 31.12.2023

62 anni di età e 41 anni di contributi

Importo massimo assegno: 5 volte il T.M. (563,74) per il 2023 pari a € 2.818,07

Finestra mobile di 3 mesi privati e 6 mesi pubblici

Calcolo pensione misto

## LEGGE BILANCIO 2024

### REQUISITI ENTRO IL 31.12.2024

62 anni di età e 41 anni di contributi

Importo massimo assegno: 4 volte il T.M. (€ 598,61) per il 2024 pari a € 2.394,44  
*(Tetto massimo ridotto da 5 a 4 fino alla pensione di vecchiaia)*

Finestra mobile di 7 mesi per i privati e 9 per i pubblici

Calcolo pensione **interamente contributivo**

**n. b.:**

- *le novità riguardano coloro che maturano i requisiti nell'anno 2024*
- *la Manovra 2024 non incide sull'incentivo previsto per i lavoratori che, al raggiungimento dei requisiti della Quota 103, decidono di continuare a lavorare*

# Opzione donna

## LEGGE BILANCIO 2023

60 anni di età e 35 anni di contributi (al 31/12/22)

(riduzione di 1 anno per figlio nel limite massimo di 2 anni)

Appartenenza ad una delle 3 categorie\*

Finestra mobile di 12 mesi per i privati e 18 per gli autonomi

## LEGGE BILANCIO 2024

61 anni di età e 35 anni di contributi (al 31/12/23)

(riduzione di 1 anno per figlio nel limite massimo di 2 anni)

Appartenenza ad una delle 3 categorie\*

Finestra mobile di 12 mesi per i privati e 18 per gli autonomi

\*

- ✓ lo status di caregiver, cioè, assistere da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- ✓ avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%;
- ✓ essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (in questo caso vale il requisito anagrafico di almeno 59 anni a prescindere dal fatto di essere o meno madre di 2 figli).

# Ape sociale

## Anno 2023

63 anni di età e 30/36 anni (per operai edili e ceramisti 32 anni)

Appartenenza ad una delle 4 categorie

Cumulabile con redditi da lavoro dipendente/parasubordinato fino a 8000 euro, con reddito da lavoro autonomo fino a 4800 euro.

## LEGGE BILANCIO 2024

63 anni e **5 mesi** di età e 30/36 anni (per operai edili e ceramisti 32 anni)

Appartenenza ad una delle 4 categorie

Cumulabilità solo con redditi da lavoro occasionale fino a 5.000 euro\*

\*

Nota: da chiarire se tale nuovo regime di cumulabilità sia applicabile solo per chi matura il diritto alla prestazione dal 2024 ovvero coinvolga anche chi beneficia da tempo di tale indennità

# APE SOCIALE 2024

REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO	CATEGORIE INTERESSATE	ETA'	CONTRIBUTI	NOTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Almeno 63 anni e 5 mesi di età</li> <li>• Almeno 30 o 36 anni di contributi, in base alla categoria di appartenenza</li> <li>• Non titolarità di pensione diretta in Italia e all'estero</li> <li>• Cessazione dell'attività lavorativa</li> </ul>	Disoccupati che hanno terminato l'ammortizzatore sociale	63 anni e 5 mesi	30 anni	Per le lavoratrici madri riduzione dell'anzianità contributiva di 12 mesi per figlio, fino al limite massimo di 2 anni	
	Soggetti che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente convivente con handicap in situazione di gravità		30 anni		
	Invalidi con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%		30 anni		
	Appartenenti ad una delle categorie di lavoratori addetti a mansioni cosiddette gravose		36 anni		Il lavoro gravoso deve essere stato svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni
					Per l'elenco completo delle mansioni gravose nonché per la conferma dei 32 anni di contributi per gli edili e ceramisti siamo in attesa dei chiarimenti degli enti preposti
L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione nel limite massimo di 1.500 euro lordi					

# CPDEL CPS CPI CPUG

## NUOVI CRITERI DI CALCOLO DELLE QUOTE RETRIBUTIVE

Le quote di pensione a favore degli iscritti CPDEL, alla CPS alla CPI e alla CPUG, liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo **per anzianità inferiori a 15 anni** alla data dell'1/1/1996, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella **nuova tabella** di cui all'allegato II alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

### A CHI SI APPLICA LA NUOVA TABELLA?

- Alla liquidazione della pensione anticipata ordinaria e pensione anticipata precoci.

### A CHI NON SI APPLICA LA NUOVA TABELLA?

- Ai soggetti con anzianità superiore a 15 anni ricadenti nel sistema retributivo
- Ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31.12.2023
- Ai soggetti che cessano dal servizio per limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza
- Ai soggetti collocati a riposo d'ufficio per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme o dal regolamento applicabile nell'amministrazione.

*N.B. L'art. 17 c. 1 legge 724/1994 ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1995, le aliquote allora in vigore e ha introdotto l'aliquota di rendimento costante nella misura del 2% all'anno (secondo la normativa INPS). «1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.»*

# CPDEL CPS CPI CPUG ONERI DI RISCATTO

Per le domande prodotte dalla data del 1° gennaio 2024 per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali era previsto l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965 (*CPDEL, CPS, CPI*) e della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16 (*CPUG*) si applica la nuova medesima tabella (*allegato II alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 [Legge di Bilancio per il 2024]*) –

# CPDEL – CPS – CPI – CPUG

## Nuova tabella di cui all'allegato II della Legge 30 dicembre 2023, n. 213

ALLEGATO II

*(articolo 1, commi 157 e 159)*

*(Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali)*

anni	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,00000	0,00208	0,00417	0,00625	0,00833	0,01042	0,01250	0,01458	0,01666	0,01875	0,02083	0,02291
1	0,02500	0,02708	0,02917	0,03125	0,03333	0,03542	0,03750	0,03958	0,04166	0,04375	0,04583	0,04791
2	0,05000	0,05208	0,05417	0,05625	0,05833	0,06042	0,06250	0,06458	0,06666	0,06875	0,07083	0,07291
3	0,07500	0,07708	0,07917	0,08125	0,08333	0,08542	0,08750	0,08958	0,09166	0,09375	0,09583	0,09791
4	0,10000	0,10208	0,10417	0,10625	0,10833	0,11042	0,11250	0,11458	0,11666	0,11875	0,12083	0,12291
5	0,12500	0,12708	0,12917	0,13125	0,13333	0,13542	0,13750	0,13958	0,14166	0,14375	0,14583	0,14791
6	0,15000	0,15208	0,15417	0,15625	0,15833	0,16042	0,16250	0,16458	0,16666	0,16875	0,17083	0,17291
7	0,17500	0,17708	0,17917	0,18125	0,18333	0,18542	0,18750	0,18958	0,19166	0,19375	0,19583	0,19791
8	0,20000	0,20208	0,20417	0,20625	0,20833	0,21042	0,21250	0,21458	0,21666	0,21875	0,22083	0,22291
9	0,22500	0,22708	0,22917	0,23125	0,23333	0,23542	0,23750	0,23958	0,24166	0,24375	0,24583	0,24791
10	0,25000	0,25208	0,25417	0,25625	0,25833	0,26042	0,26250	0,26458	0,26666	0,26875	0,27083	0,27291
11	0,27500	0,27708	0,27917	0,28125	0,28333	0,28542	0,28750	0,28958	0,29166	0,29375	0,29583	0,29791
12	0,30000	0,30208	0,30417	0,30625	0,30833	0,31042	0,31250	0,31458	0,31666	0,31875	0,32083	0,32291
13	0,32500	0,32708	0,32917	0,33125	0,33333	0,33542	0,33750	0,33958	0,34166	0,34375	0,34583	0,34791
14	0,35000	0,35208	0,35417	0,35625	0,35833	0,36042	0,36250	0,36458	0,36666	0,36875	0,37083	0,37291
15	0,37500											

**CPDEL – CPS – CPI – CPUG**  
**(Legge n. 965/1965 – Allegato A)**

ALLEGATO A

**Aliquote per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e del contributo di riscatto di cui al comma secondo dell'articolo 9**

ANNI	M E S I											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0....	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24105	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,24405
1....	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,25038
2....	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25428	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,25716
3....	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,26440
4....	0,26502	0,26563	0,26625	0,26691	0,26755	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,27143	0,27209
5....	0,27275	0,27341	0,27408	0,27475	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,28023
6....	0,28093	0,28163	0,28234	0,28305	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,28882
7....	0,28953	0,29030	0,29104	0,29179	0,29254	0,29329	0,29405	0,29481	0,29557	0,29634	0,29711	0,29788
8....	0,29865	0,29943	0,30021	0,30099	0,30178	0,30257	0,30333	0,30416	0,30493	0,30576	0,30657	0,30738
9....	0,30819	0,30901	0,30983	0,31065	0,31148	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,31731
10....	0,31819	0,31904	0,31990	0,32076	0,32162	0,32249	0,32335	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32776
11....	0,32863	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33404	0,33495	0,33586	0,33678	0,33770	0,33862
12....	0,33955	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,34423	0,34518	0,34613	0,34708	0,34803	0,34899	0,34995
13....	0,35091	0,35188	0,35285	0,35382	0,35480	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,36173
14....	0,36273	0,36374	0,36475	0,36576	0,36677	0,36779	0,36881	0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37393
15....	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38463	0,38576	0,38688
16....	0,38800	0,38913	0,39026	0,39141	0,39253	0,39371	0,39488	0,39605	0,39722	0,39841	0,39960	0,40080
17....	0,40200	0,40321	0,40443	0,40566	0,40689	0,40813	0,40938	0,41063	0,41189	0,41316	0,41443	0,41571
18....	0,41700	0,41830	0,41960	0,42091	0,42222	0,42355	0,42488	0,42621	0,42756	0,42891	0,43026	0,43163
19....	0,43300	0,43438	0,43576	0,43716	0,43853	0,43996	0,44133	0,44280	0,44422	0,44566	0,44710	0,44855
20....	0,45000	0,45146	0,45293	0,45441	0,45589	0,45733	0,45883	0,46033	0,46189	0,46341	0,46493	0,46646
21....	0,46800	0,46955	0,47110	0,47263	0,47422	0,47580	0,47738	0,47896	0,48056	0,48216	0,48376	0,48533
22....	0,48700	0,48863	0,49026	0,49191	0,49353	0,49521	0,49688	0,49855	0,50022	0,50191	0,50360	0,50530
23....	0,50700	0,50871	0,51043	0,51216	0,51389	0,51563	0,51738	0,51913	0,52089	0,52266	0,52443	0,52621
24....	0,52800	0,52980	0,53160	0,53341	0,53522	0,53705	0,53888	0,54071	0,54256	0,54441	0,54626	0,54813
25....	0,55000	0,55188	0,55376	0,55563	0,55756	0,55946	0,56138	0,56330	0,56522	0,56716	0,56910	0,57105
26....	0,57300	0,57496	0,57693	0,57891	0,58089	0,58288	0,58488	0,58688	0,58889	0,59091	0,59293	0,59496
27....	0,59700	0,59905	0,60110	0,60316	0,60522	0,60730	0,60938	0,61146	0,61356	0,61566	0,61776	0,61988
28....	0,62200	0,62413	0,62626	0,62841	0,63053	0,63271	0,63488	0,63705	0,63922	0,64141	0,64360	0,64580
29....	0,64800	0,65021	0,65243	0,65463	0,65689	0,65913	0,66138	0,66363	0,66589	0,66816	0,67043	0,67271
30....	0,67500	0,67730	0,67960	0,68191	0,68422	0,68655	0,68888	0,69121	0,69356	0,69591	0,69826	0,70063
31....	0,70300	0,70538	0,70776	0,71016	0,71256	0,71493	0,71738	0,71980	0,72222	0,72466	0,72710	0,72955
32....	0,73200	0,73446	0,73693	0,73941	0,74189	0,74438	0,74688	0,74938	0,75189	0,75441	0,75693	0,75946
33....	0,76200	0,76455	0,76710	0,76966	0,77222	0,77480	0,77738	0,77996	0,78256	0,78516	0,78776	0,79033
34....	0,79300	0,79563	0,79826	0,80091	0,80356	0,80621	0,80888	0,81155	0,81422	0,81691	0,81960	0,82230
35....	0,82500	0,82771	0,83043	0,83316	0,83589	0,83863	0,84138	0,84413	0,84689	0,84966	0,85243	0,85521
36....	0,85800	0,86090	0,86380	0,86671	0,86962	0,87255	0,87548	0,87841	0,88136	0,88431	0,88726	0,89021
37....	0,89200	0,89488	0,89776	0,90066	0,90353	0,90646	0,90933	0,91230	0,91522	0,91816	0,92110	0,92405
38....	0,92700	0,92996	0,93293	0,93591	0,93889	0,94188	0,94488	0,94783	0,95080	0,95391	0,95693	0,95996
39....	0,96300	0,96605	0,96910	0,97216	0,97522	0,97830	0,98138	0,98446	0,98756	0,99066	0,99376	0,99688
40....	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

## CPDEL – CPS – CPI – CPUG

Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG la pensione anticipata ordinaria (41 a. e 10 m. - 42 a. e 10 m.) e l'anticipata precoci (41) decorre trascorsi:

**3 mesi** per requisiti maturati entro il **31.12.2024**

**4 mesi** per requisiti maturati entro il **31.12.2025**

**5 mesi** per requisiti maturati entro il **31.12.2026**

**7 mesi** per requisiti maturati entro il **31.12.2027**

**9 mesi** per requisiti maturati dal **01.01.2028**

## CPDEL - CPS PERSONALE SANITARIO

### RIDUZIONE DELLA PENALIZZAZIONE

Per gli iscritti alla CPS, nonché per gli iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri la riduzione del trattamento pensionistico per effetto dell'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 è a sua volta ridotta in misura pari a 1/36 per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.

### TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

I dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli infermieri del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio *(in deroga al limite ordinamentale [art.24 c.4 Dl. 201/2011 e Dl. 101/2013])* anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età *(comma 165)*.

# Congedi parentali

## Legge di Bilancio 2024

Il congedo parentale è il **diritto ad astenersi dal lavoro** per la cura e l'assistenza dei propri figli/e fino al compimento del 12esimo anno di vita del bambino/a o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

**Alla coppia di genitori lavoratori dipendenti** spettano, complessivamente, **10 mesi di congedo parentale continuativi o frazionati** (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) sino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia).

I primi **9 mesi sono indennizzati al 30%** della retribuzione e devono essere fruiti nel modo seguente: 3 mesi dalla madre; 3 mesi dal padre; 3 mesi di comune accordo tra i due genitori (**con la legge di bilancio 2023 un mese tra quelli usufruibili da entrambi i genitori è indennizzato all'80%**).

I periodi successivi ai 9 mesi, eventualmente richiesti dai genitori, sono indennizzati (sempre al 30%) solo se il richiedente risulta in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione INPS (circa 1.370 euro al mese). In caso contrario, non saranno indennizzati.

**Al genitore "solo" sono riconosciuti 11 mesi** di congedo parentale, continuativi o frazionati, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

***La Legge di bilancio 2024 ha innalzato la soglia della misura dell'indennità per il congedo parentale dal 30 all'80 per cento della retribuzione, per un ulteriore mese, fino al compimento dei sei anni di età del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore.***

# Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)

## Legge di Bilancio 2024

A decorrere dal 2024, l'ISCRO diventa una misura strutturale.

Spetta agli iscritti alla gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni.

Viene erogata dall'INPS nel limite di spesa di spesa annualmente stanziato.

### REQUISITI

- Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
- Non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- Non essere beneficiari dell'Assegno di Inclusione;
- Aver prodotto, nell'anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% rispetto alla media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- Aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato;
- Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- Essere titolare di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha consentito l'iscrizione alla gestione separata INPS.

L'indennità è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.

L'indennità sarà erogata per 6 mesi e l'importo non può superare il limite di 800 euro mensili né può essere inferiore a 250 euro mensili (gli importi saranno annualmente rivalutati in base all'inflazione).

L'ISCRO non comporta l'accredito di contribuzione figurativa. La cessazione della partita IVA nel corso di erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa.

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di iscrizione.

L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

L'ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

# Riscatto periodi non coperti da contribuzione

## Legge di bilancio 2024

In via sperimentale per l'2024 e 2025 per gli iscritti all'AGO per IVS, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata INPS, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e non già titolari di pensione, viene prevista la facoltà di riscatto oneroso di periodi non coperti da contribuzione.

Per accedere:

- interessati solo coloro non titolari di anzianità contributiva al 31.12.1995
- gli interessati non devono essere titolari di pensione diretta;
- non possono riscattare gli iscritti alle casse professionali;
- l'eventuale acquisizione di contribuzione di qualsiasi tipo prima del 1996, comporterà l'annullamento d'ufficio del riscatto e l'obbligo di restituzione dei contributi già versati all'Inps, senza diritto agli interessi;

### **Periodi riscattabili**

Sono riscattabili in tutto o in parte i periodi scoperti da contribuzione precedenti al 1° gennaio 2024 compresi tra l'anno del primo contributo comunque accreditato fino all'ultimo contributo accreditato. Sono riscattabili soltanto i periodi «*non soggetti a obbligo contributivo*».

Il limite massimo riscattabile sono 5 anni anche non continuativi.

### **Onere del riscatto**

L'onere di riscatto verrà determinato con il sistema di calcolo cosiddetto a percentuale (individuazione della retribuzione o dei compensi relativi agli ultimi 12 mesi antecedenti la domanda e applicazione della aliquota contributiva di computo relativo alla gestione stessa presso cui è effettuato il riscatto).

L'onere potrà essere versato in un'unica soluzione oppure in 120 rate mensili, senza aggravio di interessi. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione

Per i lavoratori dipendenti del settore privato l'onere per il riscatto in esame può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo. In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore né del lavoratore.

# Rivalutazione pensioni 2024 – Tabella

DAL	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi		
				da	a	Importo garanzia
<b>1° gennaio 2024</b>	Fino a 4 volte il T.M.	100	5,400%	-	2.271,76	
	Fascia di garanzia	Importo garantito		2.271,76	2.289,36	2.394,44
	Oltre 4 e fino a 5 volte il T.M.	85	4,590%	2.271,77	2.839,70	
	Fascia di garanzia	Importo garantito		2.839,70	2.887,40	2.970,04
	Oltre 5 e fino a 6 volte il T.M.	53	2,862%	2.839,71	3.407,64	
	Fascia di garanzia	Importo garantito		3.407,64	3.418,41	3.515,17
	Oltre 6 e fino a 8 volte il T.M.	47	2,538%	3.407,65	4.543,52	
	Fascia di garanzia	Importo garantito		4.543,52	4.567,57	4.658,83
	Oltre 8 e fino a 10 volte il T.M.	37	1,998%	4.543,53	5.679,40	
	Fascia di garanzia	Importo garantito		5.679,40	5.724,86	5.792,87
	Oltre 10 volte il T.M.	<b>22</b>	1,188%	5.679,41	-	